

## INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

### ALLEGATO 3

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare / trasmettere al Contraente il presente documento prima della sottoscrizione della prima proposta o – qualora non prevista – del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione ed il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di ogni rinnovo o stipula di un nuovo contratto, il distributore consegna / trasmette le informazioni di cui al presente Allegato 3 solo nel caso di successive modifiche di rilievo rispetto al primo documento trasmesso.

### SEZIONE I

**Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il Contraente e sul Broker che intermedia il contratto**

DATI DELL'INTERMEDIARIO ISCRITTO AL REGISTRO	
Nome e Cognome	
Qualifica	
Dati RUI	

DATI DEL BROKER CHE INTERMEDIA IL CONTRATTO			
Ragione Sociale	ACROS SRL		
Sede Legale	Corso Cavour, 2 – Verona		
Sede operativa	Corso Cavour, 2 – Verona		
Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi	<b>Numero</b> B000097220	<b>Data</b> 2 aprile 2007	<b>Sezione</b> B

**I dati identificativi e di iscrizione dell'intermediario sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi sul sito IVASS [www.ivass.it](http://www.ivass.it) - Autorità Competente alla Vigilanza: Ivass – Via del Quirinale 21- 00187 Roma.**

### SEZIONE II

**Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo**

ACROS SRL informa che i seguenti elenchi sono disponibili per la consultazione presso i propri locali e sul sito internet [www.acrosbroker.com](http://www.acrosbroker.com) :

1. L'elenco recante la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha rapporti di affari, anche sulla base di collaborazione orizzontale;
2. L'elenco degli obblighi di comportamento di cui all'Allegato 4 ter del Regolamento IVASS 40/2018.

### SEZIONE III



## Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interesse

«Utente\_\_ragione\_sociale» e/o il broker ACROS SRL non detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna Impresa di assicurazione.

Nessuna Impresa di assicurazione, o impresa controllante di una Impresa di assicurazione, è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto di ACROS SRL.

## SEZIONE IV Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

ACROS SRL informa :

- a. Che l'attività di intermediazione esercitata è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- b. Che il Contraente, l'Assicurato o comunque l'avente diritto – tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto informatico – ha facoltà di proporre reclamo per iscritto al Broker al seguente indirizzo :

ACROS SRL			
<b>Referente per la Gestione dei Reclami</b> Francesca Andreato			
Sede Legale	Corso Cavour, 2 – Verona		
Riferimenti	<b>Sito</b> www.acrosbroker.com	<b>Telefono</b> 045 8083611	<b>Mail</b> reclami@pec.acrosbroker.it
Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi	<b>Numero</b> B000097220	<b>Data</b> 2 aprile 2007	<b>Sezione</b> B

Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il Contraente e/o l'Assicurato può rivolgersi all'Ivass – Servizio Vigilanza Intermediari – Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, o alla Consob, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'Intermediario secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo.

- c. Che il Contraente ha la facoltà di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ovvero di ricorrere a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente indicate nel DIP aggiuntivo;
- d. Che il Contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/85796538 mail: fondobrokers@consap.it per chiedere, laddove ne esistano i presupposti ed il diritto a farlo, il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività d'intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.



## INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO

### ALLEGATO 4

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare / trasmettere al Contraente il presente documento prima della sottoscrizione della prima proposta o – qualora non prevista – di ciascun contratto di assicurazione il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

DATI DEL BROKER CHE INTERMEDIA IL CONTRATTO			
Ragione Sociale	ACROS SRL		
Sede Legale	Corso Cavour, 2 – Verona		
Sede operativa	Corso Cavour, 2 – Verona		
Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi	<b>Numero</b> B000097220	<b>Data</b> 2 aprile 2007	<b>Sezione</b> B

I dati identificativi e di iscrizione dell'intermediario sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi sul sito IVASS [www.ivass.it](http://www.ivass.it) - Autorità Competente alla Vigilanza: Ivass – Via del Quirinale 21- 00187 Roma.

### SEZIONE I

#### Informazioni sul modello di distribuzione

L'attività di ACROS SRL viene svolta su incarico del Cliente.

Con riferimento al contratto \_\_\_\_\_, il rischio è collocato come segue:

	Con autorizzazione ex 118 cap Pagamento liberatorio garantito da: CONTO SEPARATO ex art. 117 Cap

### SEZIONE II

#### Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto, ACROS SRL dichiara che:

- ( ) fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del CAP, ovvero una raccomandazione personalizzata;
- ( ) fornisce indicazione delle attività prestate, delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese nell'ambito della consulenza;
- ( ) fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale, fondata su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato ai sensi del comma 4 dell'art. 119-ter del CAP;



propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

### SEZIONE III Informazioni relative alle remunerazioni

Il compenso relativo all'attività svolta da ACROS SRL per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da:

- a.  onorario corrisposto dal cliente come esposto in estratto conto;
- b.  commissione inclusa nel contratto assicurativo;
- c.  altra tipologia di compenso;
- d.  combinazione delle diverse tipologie di compenso.

### SEZIONE IV Informazioni relative al pagamento dei premi

Con riferimento al pagamento dei premi ACROS SRL dichiara che:

I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del broker costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio del broker stesso.

Ha costituito, ai sensi dell'art. 117 comma 3 bis del Codice delle Assicurazioni, una fideiussione a garanzia della capacità finanziaria richiesta dalla stessa norma pari al 4% dei premi incassati, con il minimo di € 18.750,00.

I premi possono essere pagati con le seguenti modalità:

1. Assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di assicurazione oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
2. Ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, che abbiano quale beneficiario l'Impresa di assicurazione oppure l'Intermediario, espressamente in tale qualità;
3. Denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

**Avvertenza:** Qualora il Broker non sia autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'Impresa, si rammenta che il pagamento del premio al Broker – o ad un suo collaboratore – non ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 del Codice.

Con riferimento al contratto

, il rischio è collocato come segue:



---

	Con autorizzazione ex 118 cap Pagamento liberatorio garantito da: CONTO SEPARATO ex art. 117 Cap



## ALLEGATO 4 ter

### Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento del Distributore

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 (così come modificato dal Provvedimento Ivass 97/2020) in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

### SEZIONE I

#### Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a) Prima della sottoscrizione della prima proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione il Broker
- consegna/mette a disposizione del contraente copia del documento che contiene i dati essenziali dell'Intermediario stesso e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente (All. 3 al Regolamento Ivass n. 40/2018);
  - consegna copia del documento che contiene le informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non IBIP e più precisamente: dati sul modello di distribuzione (compresa la eventuale collaborazione orizzontale), indicazioni su attività di consulenza, specifiche sulle forme di remunerazione percepite da tutti gli intermediari che intervengono nella distribuzione del contratto proposto, dichiarazione di effetto liberatorio o meno del pagamento del premio. (All. 4 al Regolamento Ivass n. 40/2018);
- b) consegna copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- c) è tenuto a proporre o a raccomandare contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine ogni utile informazione;
- d) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, ha l'obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione il prodotto non può essere distribuito;
- e) ha l'obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di all'art. 30 decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;



- f) è obbligato a fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

